

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28850 Anno 2026  
Presidente: LIBERATI GIOVANNI  
Relatore: CORBO ANTONIO  
Data Udiienza: 03/07/2026

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

data a                      il

avverso l'ordinanza del 22/04/2026 del Tribunale di Matera

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell'Avv.                      , nell'interesse del ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 22 aprile 2026, depositata in data 6 maggio 2026, il Tribunale di Matera, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro a fini impeditivi emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera il 18 marzo 2026 con riguardo ad un autocarro di proprietà di                      ed in uso alla ditta individuale "

", nonché ai rifiuti speciali non pericolosi trasportati dal veicolo.

Il reato per il quale è stato emesso il decreto di sequestro è quello di cui

all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e riguarda il trasporto di rifiuti speciali, costituiti da terre e rocce di scavo. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame, osservando che l'impugnante è proprietaria del bene in sequestro, ma non indagata, e che deve escludersi la buona fede della stessa, in particolare sia perché il veicolo, concesso in comodato gratuito alla ditta individuale "

", era destinato ad una tipologia di utilizzo obiettivamente estranea alle esigenze di chi, come l'istante, è stata prima una studentessa universitaria prima ed è poi divenuta biologa nutrizionista, sia perché la titolare della ditta individuale " " è la madre della proprietaria del mezzo di locomozione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo indicata in epigrafe , con atto sottoscritto dall'Avv. ,

articcolando quattro motivi, corredato con il deposito, in allegato, di tutta la documentazione richiamata.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 322, 324 cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene.

Si deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata ha escluso l'interesse concreto ed attuale dell'istante, quale proprietaria del bene, alla restituzione dello stesso, in quanto il sequestro effettuato non è soltanto impeditivo, ma anche funzionale all'effettuazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ed è quindi tale da "minacciare" direttamente il diritto di proprietà. Si aggiunge che altrettanto erroneamente l'ordinanza impugnata ha escluso l'interesse dell'attuale ricorrente a proporre richieste subordinate, aventi ad oggetto l'eventuale applicazione di misure alternative, in quanto tali misure meglio garantiscono il diritto di proprietà, anche perché utili a prevenire il deterioramento del bene.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 324 e 325 cod. proc. pen., avendo riguardo all'ambito delle censure proponibili dal terzo proprietario del bene sequestrato.

Si deduce che il terzo è pienamente legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti della misura cautelare, e quindi anche del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto l'interesse ad impugnare del terzo, specie quando l'indagato non ha interesse a contestare il provvedimento di vincolo (si cita Sez. 3, n. 16189 del 18/04/2024).

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, avendo riguardo alla ritenuta esclusione della buona fede dell'attuale

ricorrente.

Si deduce che il Tribunale, nell'escludere la buona fede dell'attuale ricorrente, ha esibito una motivazione meramente apparente, in quanto ha omesso di procedere ad una reale disamina critica degli elementi forniti, quali quelli relativi alla residenza e alla professione dell'istante, ha sopravvalutato il rapporto di parentela di questa con l'indagata e natura del bene, sì da fondare una presunzione assoluta di negligenza, ha imposto alla proprietaria del veicolo un dovere di vigilanza inesigibile, ed ha impropriamente valorizzato l'omissione di un adempimento amministrativo (la mancata intestazione temporanea del veicolo, richiesta dall'art. 94-*bis* Cod. strada in caso di concessione in uso per un periodo superiore a trenta giorni a chi non sia familiare convivente del proprietario) quale indice di negligenza.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325, 321, e 324, comma 7, cod. proc. pen., avendo riguardo a proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.

Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso del tutto di motivare in ordine alle richieste, subordinate, di disporre il sequestro con facoltà d'uso, o di nominare un amministratore giudiziario del bene, o far scaricare i rifiuti dal veicolo, e che tale omissione è illegittima, perché fondata sull'erroneo presupposto della carenza di interesse dell'attuale ricorrente, quale terza proprietaria, all'applicazione delle precisate misure.

3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, l'Avv.

nell'interesse della ricorrente, ha presentato memoria nella quale si ripropongono e sviluppano le argomentazioni svolte nel ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di specificità sono le censure esposte nella prima parte del primo motivo, le quali contestano l'ordinanza impugnata laddove ha escluso l'interesse concreto ed attuale della odierna ricorrente alla restituzione dell'autocarro, deducendo che l'odierna ricorrente è proprietaria del bene e che il sequestro è funzionale anche alla confisca obbligatoria dello stesso, a norma dell'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e quindi è tale da incidere sul diritto di

proprietà.

Il ricorso, in effetti, non si confronta con l'intero tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata.

La decisione del Tribunale, per un verso, pur effettuando un riferimento anche alla mancata dimostrazione di un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene, compie lo stesso avendo riguardo alle richieste subordinate, concernenti la facoltà d'uso dell'autocarro.

Soprattutto, però, il Tribunale svolge una articolata argomentazione nel merito per escludere la sussistenza del presupposto sostanziale necessario perché l'attuale ricorrente, quale terza proprietaria del veicolo, possa (potesse) ottenerne la restituzione, ossia quello concernente la dimostrazione della sua buona fede.

E che questa sia la corretta lettura da dare all'ordinanza impugnata risulta anche formalmente confermato da quanto la stessa indica in relazione all'esito del giudizio: il Tribunale, infatti, rappresenta, in motivazione, che il riesame è «infondato», e, nel dispositivo, «[r]igetta la richiesta di riesame», invece di dichiarare tale istanza inammissibile, come avrebbe dovuto fare nel caso avesse ravvisato il difetto di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

3. Prive di specificità sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'ordinanza impugnata laddove ha escluso la legittimazione del terzo a dedurre l'insussistenza dei presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*.

Il ricorrente, in effetti, nel ricorso, pur contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui il terzo non indagato che subisce il sequestro non potrebbe proporre doglianze attinenti ai presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, nulla di preciso espone con riguardo a tali requisiti.

Segnatamente, il ricorso non indica né perché il *fumus commissi delicti* e il *periculum in mora* sarebbero insussistenti, né quali sarebbero le concrete argomentazioni svolte in sede di riesame, anche con riguardo agli elementi di fatto, in ordine a tali requisiti che il Tribunale non avrebbe esaminato.

Di conseguenza, il tema concernente la deducibilità, da parte del terzo proprietario, di questioni relative al *fumus commissi delicti* e al *periculum in mora*, non è da esaminare in questa sede, perché qualunque fosse la conclusione del Collegio sul punto, la stessa resterebbe in ogni caso priva di concreto oggetto e di effettiva applicabilità.

4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la buona

fede dell'attuale ricorrente, deducendo che il Tribunale ha ommesso di procedere ad una reale disamina critica degli elementi forniti dalla difesa, ed ha di fatto postulato una presunzione assoluta di negligenza del terzo proprietario.

4.1. Per una compiuta disamina delle censure appena sintetizzate, è utile richiamare gli orientamenti ampiamente consolidati della giurisprudenza in tema di onere della prova della buona fede incombente sul terzo proprietario del veicolo utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti, e di limiti del sindacato di legittimità in tema di provvedimenti di sequestro preventivo.

Con riguardo al primo profilo, costituisce principio oggetto di affermazione costante quello secondo cui, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr.: Sez. 3, n. 16088 del 13/02/2025, Marino, Rv. 287998 - 01; Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Dapi, Rv. 275978 - 01; Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482 - 01; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola, Rv. 229010 - 01).

Relativamente al secondo profilo, va rilevato che secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01, nonché, tra le tantissime altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

4.2. L'ordinanza impugnata, dopo aver premesso che l'autocarro in sequestro è suscettibile di confisca obbligatoria siccome adibito al trasporto illecito di rifiuti, illustra in maniera dettagliata le ragioni per le quali deve escludersi la prova della buona fede dell'attuale ricorrente, quale proprietaria del veicolo.

In particolare, il Tribunale rappresenta innanzitutto che la terza proprietaria dell'autocarro in sequestro è la figlia dell'indagata per il reato di trasporto illecito di rifiuti commesso a mezzo del predetto veicolo, e che quest'ultimo risulta acquistato sin dal 2015 ed è mezzo destinato ad una tipologia di utilizzo obiettivamente estranea a quelle della proprietaria, studentessa prima e biologa

nutrizionista poi. Osserva, quindi, che le argomentazioni addotte dalla terza proprietaria a dimostrazione della sua buona fede – segnatamente: la residenza in Milano, quindi a circa 1.000 km. di distanza dal luogo in cui è stato utilizzato l'autocarro; l'esercizio di un'attività diversa da quella della madre; l'esistenza di un contratto non scritto di comodato d'uso gratuito del veicolo – sono generiche e non accertate. In particolare, rileva che: a) la residenza dell'attuale ricorrente in Milano non è provata da certificato di residenza storica, e che la donna, all'atto del sequestro, era indicata dai militari come presente presso lo stesso indirizzo della madre; b) nel caso di concessione in uso di un veicolo per un tempo superiore a trenta giorni a persona diversa da un familiare convivente, a norma dell'art. 94-*bis* cod. Strada, è obbligatoria la comunicazione alla Motorizzazione, in modo da ricevere un tagliando da apporre sul libretto di circolazione, e però tale comunicazione non è stata effettuata nel caso di specie. Aggiunge, ancora, che l'attuale ricorrente, in virtù dello stretto rapporto con l'indagata e della conoscenza dell'attività da questa esercitata, avente ad oggetto una ditta di costruzione, avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa di aver adottato ogni cautela utile ad evitare un utilizzo illecito del mezzo poi sequestrato.

4.3. In considerazione dei principi di diritto applicabili e del discorso giustificativo esposto, l'ordinanza impugnata risulta immune da vizi.

Invero, si è evidenziato nel § 4.1 che, per evitare la confisca e il preliminare sequestro del veicolo utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, ha l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

Si è rilevato, inoltre, sempre nel § 4.1, che, avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, sono deducibili esclusivamente quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha fornito un chiaro, coerente, completo e congruo discorso argomentativo per spiegare perché l'attuale ricorrente non ha assolto all'onere di provare la sua buona fede. Il Tribunale, infatti, ha indicato precisi elementi a sostegno di questa conclusione ed ha esaminato in modo compiuto tutti gli elementi addotti dalla difesa in proposito.

5. Manifestamente infondate sono le censure proposte con la seconda parte

del primo motivo e con il quarto motivo, le quali contestano l'ordinanza impugnata laddove ha escluso l'interesse concreto ed attuale della odierna ricorrente all'esame delle richieste subordinate di disporre il sequestro con facoltà d'uso, di nominare un amministratore giudiziario o comunque di far scaricare i rifiuti dal furgone, ed ha conseguentemente omissis di motivare ulteriormente sul punto.

Invero, le richieste di disporre il sequestro con facoltà d'uso, di nominare un amministratore giudiziario o comunque di far scaricare i rifiuti dal furgone attengono alle modalità di gestione del bene in sequestro, ma non contestano l'esistenza del vincolo. Di conseguenza, tali richieste presuppongono la dimostrazione non di un interesse alla restituzione del bene, bensì di un interesse alla gestione dello stesso; e, però, in ordine a questo profilo, è pertinente e congruo il rilievo dell'ordinanza impugnata, secondo cui tale interesse, allo stato, risulta da escludere per la dichiarata esistenza di un contratto di comodato d'uso.

Più in generale, poi, va osservato che l'istanza di riesame ha ad oggetto la verifica della legittimità del sequestro preventivo applicato. Ora, le richieste di disporre il sequestro con facoltà d'uso, di nominare un amministratore giudiziario o comunque di far scaricare i rifiuti dal furgone non attengono alla legittimità del sequestro, né implicano l'adozione di misure cautelari alternative, ma riguardano le modalità di gestione del bene in sequestro. Le stesse, pertanto, sono estranee all'oggetto del procedimento di riesame, e debbono essere proposte in primo luogo al giudice che ha la competenza sulla gestione del bene.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente